

accordate. Imperò li detti mercanti sono tenuti di dare nolo convenevole al detto Patron della nave, o navilio del detto legname secondo che noli si daranno in quel loco, dove saranno, o secondo che col detto Patrone accordare si potranno; & se per ventura gli detti mercanti, col detto Patrone della nave, o navilio accordare non si potranno del detto nolo debba essere messo in potere di buoni huomini: & quello che loro ne diranno, quello ne debba esser seguito: & altro nò. Salvo però che li detti mercanti possino o potessino in vero metter le dette parole, o conditioni di sopra dette: che con il Patrone della nave furono accordate per scritta, o per testimonij, & se in vero mettere non potranno: li detti mercanti sono tenuti di dare la metà del legname per il nolo. Et per ciò fu fatto questo capitolo.

S P I E G A Z I O N E.

SE tra il Padrone di Nave, che avrà caricato del legname, & i Mercanti non si sarà fatto accordo, o stabilito prezzo alcuno di nolo, il Padrone in luogo di esso può ritenersi la metà del legname. Ma quando i Mercanti provar potessero per polizza, o per testimonj, che se ne fosse parlato in genere senza stabilirsene il quanto, allora non sono essi obbligati, che a pagargli un nolo conveniente ad arbitrio d' uomini dabbene, qualora il Padrone, e i Mercanti non si potessero tra di loro accordare.

Di promessa o Accordo.

Cap. 289.

SE alcuna promessa sarà stata fatta infra alcuni per quale si vuole ragione, che con la detta promessa sia stata fatta a buona intenzione debba essere osservata, & tenuta infra quelli, li quali sarà stata fatta in loco convenevole, & se la detta promessa sarà stata fatta in loco convenevole, & con giusta ragione, & con buona intenzione debba essere osservata, & tenuta infra quelli, li quali fatta sarà, se per avventura alcuno di quelli, infra li quali la detta promessa sarà